STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO PARABIAGO

Art.1 – Denominazione e sede

L'associazione non riconosciuta denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Parabiago"** (di seguito "Associazione"), con sede in Parabiago,Via V.Alfieri,33.

La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva dilettantistica del tennistavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.Te.T**,** indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e d'addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport del tennistavolo**;** svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del tennistavolo.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti interamente in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 – Affiliazione

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.). Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della I.T.T.F. e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.Te.T. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.Te.T. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art.4 – Funzionamento

L'Associazione persegue le proprie finalità ispirandosi al principio democratico di partecipazione alle attività sportive da parte di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti, l'elettività delle cariche associative.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 – Soci

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati ed è aperta a tutti i cittadini. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione potrà essere sospesa dal Consiglio Direttivo, con giudizio motivato appellabile all'Assemblea dei Soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Associazione dovrà tesserare tutti i propri soci alla Federazione cui è affiliata.

La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dall'Associazione.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali, e con diritto di voto secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del presente Statuto.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali.

I soci sono tenuti:
- ad osservare lo Statuto e le eventuali norme regolamentari dell'Associazione;
- ad osservare le delibere e le decisioni degli organi associativi;
- a versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
- ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti in conformità delle norme legislative e delle delibere statutarie;

- ad osservare durante la pratica sportiva tutti i principi del dilettantismo e dell'attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

L'elenco dei soci deve essere costantemente aggiornato.

Art.6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o comunque pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.8 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del presente statuto.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.9 – Cessazione del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo e ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte di tale organo.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Vice Presidente; il Segretario.

Le cariche o incarichi associativi sono gratuiti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica del Tennistavolo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art.11 – Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea degli associati compete di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo.
- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- Nominare per elezione – a scrutinio segreto e con due distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo; l'Assemblea elettiva deve essere convocata nel periodo 1-30 giugno di ciascun anno pari.
- Deliberare su ogni altro affare di ordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o – con richiesta congiunta e motivata – da almeno un decimo degli associati.

- Deliberare, in sessione straordinaria, le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando vi sia la richiesta congiunta e motivata della maggioranza degli associati.

Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante una delle seguenti modalità (da utilizzare alternativamente): affissione d'avviso nella sede dell'associazione, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria~~,~~ ovvero posta elettronica~~,~~. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza (sia della prima che della seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può avvenire anche nella medesima giornata, purchè sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera, salvo che per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza dei presenti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se sono presenti in Assemblea almeno i tre quarti degli associati e se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.14 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile, rappresenta legalmente l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- Quattro consiglieri eletti dall'Assemblea, per mezzo di un'unica scheda su cui possono essere indicati un massimo di tre nominativi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina:

- Il Vice Presidente (scelto tra i quattro consiglieri eletti);
- Il Segretario.

Il Segretario, se non facente parte del consiglio stesso, partecipa alle riunioni consiliari col solo diritto di voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad eccezione di quelli attinenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione); delibera sulle domande di ammissione dei soci; gestisce la situazione economico-finanziaria, redige il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dalla maggioranza dei soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente (mediante posta ordinaria o posta elettronica con un preavviso di almeno 8 giorni) che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando sia richiesto da almeno due dei componenti il Consiglio. Qualora siano presenti tutti i consiglieri le riunioni sono valide anche in mancanza di formale convocazione.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica due anni, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali sia espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente egli rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative, le quali rimarranno in vigore fino al termine del mandato in corso.

Art.17 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio, dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.18– Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- Per dimissioni;
- Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca è deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per il quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.16 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.Te.T unitamente a copia del verbale.

Art.20 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.21 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, ogni qual volta ciò sia previsto dalle norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.Te.T, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.Te.T.

Art.23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.Te.T., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo della F.I.Te.T.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Parabiago e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Tennistavolo.

Art.24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennistavolo e in subordine le norme del Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.